

Contrasto all'uso di alcol e droghe sul lavoro

GLI ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA

La normativa di riferimento



Antonia Maria Guglielmin – UOC PSAL AUSL di Ferrara

ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA

DPR n. 309 del 9/10/1990

“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”

(G.U. n. 255 del 31 -10-1990)

Provvedimento n.99/CU 30 Ottobre 2007

Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 Giugno 2003, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

(GU n. 266 del 15-11-2007)

Provvedimento 18 Settembre 2008 (Accordo stato-regioni)

“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi

(GU n. 236 del 8-10-2008)

D.Lgs. 81/08 art.41 comma 4)

Per quali lavoratori?

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).

Art.1

(Mansioni a rischio)

1. **Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di stupefacenti**, sono, oltre a quelle inerenti le attività di trasporto, anche quelle indicate nell'allegato I, (...). **Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria** ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.

Per quali lavoratori?

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).

ALLEGATO I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

Per quali lavoratori?

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi e a tutti gli altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di mono-rotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

Quando?

Prima di prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco (per visita medica preventiva NON pre-assuntiva)

Periodicamente, di norma una volta l'anno

In presenza di ragionevole dubbio quando sussistano indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite

(Le segnalazioni vengono fatte dal datore di lavoro al medico competente che verificherà la fondatezza del ragionevole dubbio)

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

Quando?

Dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro (in caso di ragionevole dubbio)

Di follow-up (monitoraggio cautelativo) dopo allontanamento prima del rientro – almeno 6 mesi

Al rientro dal lavoro, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo + sei mesi di sospensione

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

Per quali sostanze?

Prelievo urinario finalizzato alla ricerca delle seguenti sostanze:

- OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina, 6- acetilmorfina)
- COCAINA e METABOLITI
- CANNABINOIDI
- METADONE
- AMFETAMINE ED ANALOGHI (amfetamina, matamfetamina, MDMA – MDA -MDEA)
- BUPRENORFINA

Tale accertamento è effettuato dal medico competente, che può avvalersi di kit per test rapido o può inviare il campione in laboratorio.

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

Come?

- Prelievo sotto il controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato
 - Quantità non inferiore ai 60ml
 - Ultimata la raccolta va effettuato il test immunoistochimico rapido o suddiviso il campione per l'invio al laboratorio di tre aliquote A,B,C, sigillate con sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale MC e lavoratore appongono la loro firma
 - Per ciascun lavoratore deve essere redatto il verbale di prelievo in triplice copia contenente generalità del medico competente ,luogo del prelievo, data e ora, quantità di urina raccolta, eventuale esito delle analisi di screening rapido
- L'analisi delle urine va sempre accompagnata da visita medica

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Nell'ambito della visita il MC deve valutare:

- Eventuali antecedenti inerenti trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenza presso strutture pubbliche e private;
- Eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e precedenti incidenti avvenuti sia in occasione di lavoro che all'esterno dei luoghi di lavoro, ritiri di patente ecc.
- Assunzione di farmaci psicoattivi ce possono essere prescritti o non prescritti
- Eventuale sussistenza di segni e/o sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (...) anche suggestivi di intossicazione in atto

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

Come?

In caso di positività del test di screening deve essere effettuato test di conferma il cui esito deve essere comunicato al medico competente entro 10 gg dall'invio.

Se il test di conferma risulta positivo:

- il lavoratore viene giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione
 - Il lavoratore deve essere informato che può richiedere la ripetizione delle analisi sullo stesso campione (controanalisi)
 - Il lavoratore viene inviato al SERD per l'effettuazione di accertamenti diagnostici di secondo livello

In caso di accertamento di tossicodipendenza

“ I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, **se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro** per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, **per un periodo non superiore a tre anni**”

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).

Se il lavoratore non si sottopone al controllo

Art. 5

(Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza)

6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento (di tossicodipendenza), il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAP-
PORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).

**Se il lavoratore non si
sottopone al controllo**

In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti:

“non è possibile esprimere il giudizio di idoneità per impossibilità materiale di eseguire gli accertamenti sanitari”

Il lavoratore non si presenta all'accertamento senza giustificato motivo:

sospensione cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocazione entro dieci giorni

Almeno tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi

Sanzioni

Il datore di lavoro che non provvede, in caso di giudizio di non idoneità, ad allontanare il lavoratore dalle mansioni a rischio è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125 c. 4 del D.P.R. 309 del 1990 ovvero all'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5.000 a 25.000 €

Droghe e alcol sul lavoro: similitudini e differenze

	Droghe	Alcol
Finalità prev. infortuni lavoratore addetto e terzi	si	si
Esistenza di elenco chiuso lavorazioni	si	si
L'inclusione nella lista comporta automaticamente la sorveglianza sanitaria	si	no
Obblighi rivolti anche ai lavoratori autonomi	no	no
Previsione di test per il controllo sull'assunzione	si	si
Disciplinare tecnico per modalità effettuazione controlli	si	no

Droghe e alcol sul lavoro: similitudini e differenze

	Droghe	Alcol
Precisa individuazione dei test da effettuare	si	no
Possibilità di controesame	si	no
Indicazioni sulla gestione del lavoratore "positivo" al test	si	no
Presenza di valori di riferimento	si	no

Accertamenti di assunzione di alcol effettuati dai medici competenti nel 2023 – Regione Emilia Romagna

5.2. Verifiche per assunzione alcol: verifiche, positivi e conferme per comparto

Adempimento (1) Sezione Ateco	Accertamenti assunzione alcol					
	Verifiche MASCHI	Positivi MASCHI	Conferme MASCHI	Verifiche FEMMINE	Positivi FEMMINE	Conferme FEMMINE
⊕ A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4.165	8	8	771	0	0
⊕ B Estrazione di minerali	462	0	0	1	0	0
⊕ C Attività manifatturiere	64.531	48	19	3.543	0	0
⊕ D Fornitura di energia	630	0	0	56	0	0
⊕ E Fornitura di acqua	3.994	2	1	183	0	0
⊕ F Costruzioni	25.289	63	30	278	0	0
⊕ G Commercio	17.072	10	4	2.127	0	0
⊕ H Trasporto e magazzinaggio	18.868	12	3	1.076	1	0
⊕ I Alloggio e ristorazione	446	0	0	156	0	0
⊕ J Informazione e comunicazione	810	0	0	199	0	0
⊕ K Finanza e assicurazioni	53	0	0	4	0	0
⊕ L Attività immobiliari	311	0	0	62	0	0
⊕ M Professioni	3.020	0	0	463	0	0
⊕ N Noleggio, agenzie di viaggio	8.349	7	3	1.332	2	0
⊕ O Amministrazione pubblica	1.455	0	0	1.272	1	1
⊕ P Istruzione	588	0	0	1.277	0	0
⊕ Q Sanità	3.457	0	0	9.689	0	0
⊕ R Arte, sport, intrattenimento	720	0	0	457	0	0
⊕ S Altre attività di servizi	1.033	0	0	198	0	0
⊕ T Attività di famiglie	0	0	0	0	0	0
⊕ U Organizzazioni	3	0	0	0	0	0
⊕ X Non determinato	26.496	17	13	9.192	5	3

Tabella 59 - Verifiche per assunzione alcol: verifiche effettuate, positivi e conferme per Sezione Ateco.

Accertamenti di assunzione stupefacenti effettuati dai medici competenti nel 2023 – Regione Emilia Romagna

5.3. Verifiche per assunzione stupefacenti: verifiche, positivi e conferme per comparto

Adempimento (1) Sezione Ateco	Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti					
	Verifiche	Positivi	Conferme	Verifiche	Positivi	Conferme
	MASCHI	MASCHI	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	FEMMINE
▣ A Agricoltura, silvicoltura e pesca	5.098	7	0	498	0	0
▣ B Estrazione di minerali	714	1	0	4	0	0
▣ C Attività manifatturiere	79.622	318	15	3.537	0	0
▣ D Fornitura di energia	436	0	0	26	0	0
▣ E Fornitura di acqua	4.890	4	0	73	0	0
▣ F Costruzioni	18.806	61	9	100	0	0
▣ G Commercio	17.488	31	2	1.717	0	0
▣ H Trasporto e magazzinaggio	25.964	31	1	1.137	1	0
▣ I Alloggio e ristorazione	258	0	0	9	0	0
▣ J Informazione e comunicazione	331	0	0	25	0	0
▣ K Finanza e assicurazioni	38	0	0	3	0	0
▣ L Attività immobiliari	420	0	0	4	0	0
▣ M Professioni	2.647	12	2	139	0	0
▣ N Noleggio, agenzie di viaggio	6.341	8	0	395	0	0
▣ O Amministrazione pubblica	651	1	1	49	0	0
▣ P Istruzione	147	0	0	156	0	0
▣ Q Sanità	763	1	0	1.687	0	0
▣ R Arte, sport, intrattenimento	385	0	0	19	0	0
▣ S Altre attività di servizi	638	2	0	39	0	0
▣ T Attività di famiglie	0	0	0	0	0	0
▣ U Organizzazioni	2	0	0	0	0	0
▣ X Non determinato	23.319	167	26	1.503	0	0
Totale	188.958	644	56	11.120	1	0

Tabella 61 - Verifiche per assunzione stupefacenti: verifiche effettuate, positivi e conferme per Sezione Ateco

Accertamenti di assunzione alcol e sostanze stupefacenti effettuati dai medici competenti nel 2023 – Regione Emilia Romagna

Complessivamente le verifiche positive confermate relativamente ad alcol sono state 9 su un totale di 181.752 delle verifiche effettuate per i maschi e 4 nelle femmine su un totale di 32.336 verifiche effettuate. Per l'assunzione di sostanze sono stati confermati 56 casi per i maschi, su 188.960 test effettuati e nessuna per le femmine, su 11.120 test.

Fonte: Regione Emilia Romagna – 2023 La sorveglianza Sanitaria dei lavoratori
Analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell'art. 40 e dell'Allegato 3B del D. Lgs. 81/08 – pag 77

Da ciò derivano due ordini di considerazioni:

- Inefficacia del sistema attuale di verifica ad indirizzare a precorsi di diagnosi e cura
- Viene ancora una volta confermata la necessità di riprendere il percorso finalizzato alla adozione di nuove linee di indirizzo per la verifica delle condizioni di alcol dipendenza e dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, che doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2009 (art. 41, comma 4-bis del D.Lgs. 81/08) e che si è interrotto a fine 2018.

Interventi sui posti di lavoro che possono ridurre la comparsa di consumo di sostanze a rischio

- adozione di programmi di promozione di sani stili di vita e realizzazione di campagne di informazione su alcol e sostanze di abuso
- creazione di un clima lavorativo che consenta il rispetto tra persone e uno stile di “colleganza” che permetta alle persone di potersi parlare, di un clima organizzativo positivo. Per chiedere cosa sta succedendo è necessario che sia un clima di fiducia
- nell’organizzazione deve essere presente la possibilità che gruppi di persone possano avere uno scambio e *diventi piacevole stare insieme*
- adozione uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro ed incrementi gli incentivi lavorativi; interventi sui posti di lavoro di riduzione del rischio psicosociale
- formazione del medico competente finalizzata ad intercettare comportamenti a rischio e alla effettuazione di interventi motivazionali brevi